

# UNICOBAS l'Altrascuola

## Aderente alla Confederazione Italiana di Base

Sede regionale via Pieroni 27 - 57123 LIVORNO - Tel./Segr. 0586 210116 Fax 0586 219664

Sito regionale: [www.unicobaslivorno.it](http://www.unicobaslivorno.it) e-mail: [info@unicobaslivorno.it](mailto:info@unicobaslivorno.it)

### COMUNICATO STAMPA 20/6/11

#### DIRIGENTE SCOLASTICA CONDANNATA PER ATTIVITA' ANTISINDACALE: AVEVA SOSTITUITO UNO SCIOPERANTE

L'Unicobas ha ottenuto un'importante sentenza: il Tribunale del Lavoro di Livorno, giudice Domenico Provenzano, ha condannato la Dirigente Scolastica dell'ISIS Foresi di Portoferraio per attività antisindacale poiché aveva sostituito, durante lo sciopero del 28 gennaio 2011, il prof. Carlo Anselmi, scioperante.

La sentenza, depositata l'8 giugno, si trova in forma integrale sul nostro sito [www.unicobaslivorno.it](http://www.unicobaslivorno.it) ed è importante perché mette un freno alla pratica illegittima di sostituzione degli scioperanti, docenti ed ATA, da parte dei Dirigenti Scolastici, diffusa da tempo nella nostra provincia. Infatti l'Unicobas, una settimana prima dello sciopero del 28 gennaio, aveva inviato ai Dirigenti Scolastici una circolare diffidandoli dal continuare ad accettare in classe gli allievi dei docenti scioperanti fornendo loro un servizio fuorilegge da tutti i punti di vista e violante la normativa sulla sicurezza.

Nel caso specifico la classe quinta A del Foresi è stata fatta entrare nonostante che l'insegnante delle prime due ore fosse in sciopero. In quelle due è stato fatto l'appello da parte di un fiduciario della Dirigente Scolastica, sono state annotate sul registro le entrate in ritardo ed infine un'altra docente ha anche interrogato.

Il giudice ha chiarito che neanche l'appello poteva essere fatto, essendo prerogativa del docente scioperante, e che gli allievi della quinta A, che erano stati avvisati in precedenza della giornata di sciopero, dovevano semplicemente essere rispediti a casa.

Il giudice ha anche chiarito che "tale illegittima sostituzione ha di fatto ridotto le conseguenze dell'astensione dal lavoro cui aderì il docente iscritto al sindacato ricorrente, costituendo oggettiva lesione del diritto di sciopero, avendone limitato gli effetti. Né osta all'integrazione dell'illecito datoriale che tale condotta si sia verificata senza autorizzazione da parte del dirigente scolastico o addirittura all'insaputa dello stesso, essendo competenza di quest'ultimo l'organizzazione dei servizi ....."

L'Amministrazione è stata condannata anche al pagamento di 2.500 euro di spese legali. Ci auguriamo che questa sentenza serva da esempio e da monito affinché nella nostra provincia vengano ripristinati corretti rapporti sindacali e siano rispettati i diritti dei lavoratori, altrimenti sappiamo cosa fare, la strada è aperta.

Livorno 20/6/2011

Il segretario regionale Claudio Galatolo